



Città di Lecce

Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico.

Egr. Sig. CENTONZE Francesco
Via Adriatica n.16
73100 Lecce (LE)

e, p.q. di c.:

- All'A.S.L. Lecce – Area Nord
Sevizio Veterinario – Area A
Via Miglietta n.5
73100 Lecce (LE)
- Al Comando di Polizia Locale
c.a. Comandante Dr. Donato Zacheo
Sede

IL SINDACO

Premesso che, l'A.S.L. Lecce – Area Nord – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario – Area Sanità Animale, con nota Prot. n.0157254 del 09/11/2018, acquisita agli atti di questa Amministrazione con Prot. G. n.0176352/2018 del 12/11/2018, ha richiesto l'emanazione di Ordinanza Sanitaria;

Considerato che nella predetta comunicazione veniva riportato quanto segue:

- accertamento eseguito nel corso di operazioni di Bonifica Sanitaria di Stato negli allevamenti bovini dal 06 al 09 novembre 2018, presso l'azienda zootecnica identificata con codice aziendale 035LE014, sita in Lecce alla Via Adriatica n.16, di proprietà del Sig. Centonze Francesco, nato a Lecce il 01/05/1959 e ivi residente alla Via Adriatica n.23, C.F.:CNT FNC 59E01 E506S;
- segnalati n. tre capi di bestiame bovino positivi alla prova tubercolinica, contraddistinti con le seguenti matricole auricolari:IT075990017493 (bollo numero IT075000073967) – IT075990026711 (bollo numero IT075000118510) – IT075990029871 (bollo numero IT075000118583);
- richiesta Ordinanza Sanitaria per l'adozione dei provvedimenti sanitari previsti dalla normativa in materia;

Visti gli articoli 1 - 10 - 102 - 103 del D.P.R. 320/54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 615/64 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. Sanità 592/95;

Visto il D.P.G.R. Puglia n. 3681/98;

Visto il D. Lgs. 196771999;

Visto l'O.M. del Ministero della Salute 28/05/2018 e successive modificazioni;

(Segue)

Visto l'allegato Provvedimento di abbattimento n.42/2018, Prot. n.0157114 del 09/11/2018, emanato dal Direttore f.f. SIAVA Nord Dr. Giovanni Tortorella dall'ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione – in virtù dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/05/2015 - art. 5 "Misure da applicare negli allevamenti infetti"- co.1;

Vista la richiesta di emissione Ordinanza Sanitaria per l'adozione dei provvedimenti sanitari previsti nell'allevamento in questione dalla normativa in materia, inviata dall'ASL Lecce – Area Nord – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario – Area Sanità Animale, di cui alla citata nota Prot. n.0157254 del 09/11/2018, acquisita agli atti di questa Amministrazione con Prot. G. n.0176352/2018 del 12/11/2018;

DISPONE

Al Sig. Centonze Francesco, nato a Lecce il 01/05/1959 e ivi residente alla Via Adriatica n.23, C.F.:CNT FNC 59E01 E506S, in qualità di Proprietario dell'azienda zootecnica identificata con codice aziendale 035LE014, sita in Lecce alla Via Adriatica n.16, l'adozione dei seguenti provvedimenti sanitari:

1. censimento, per specie e categoria, di tutti gli animali esistenti nell'allevamento;
2. disinfezione periodica di tutti i ricoveri degli animali presenti nell'allevamento;
3. divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana; tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;
4. divieto di monta;
5. divieto di qualsiasi movimentazione dei bovini verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione esclusiva per l'uscita di bovini destinati ad essere immediatamente macellati, rilasciata dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. Lecce - Area Nord, Unità Operativa di Lecce, che viene così delegato ai relativi adempimenti previsti dal D.P.R. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;
6. il letame proveniente dalle stalle o da altri locali o posti di ricovero del bestiame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento e cosperso di idoneo disinfettante o conservato per almeno cinque mesi; le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati contemporaneamente al letame.

Altresì dispone che:

-Gli animali infetti dovranno essere abbattuti, così come stabilito con Atto emanato dall'Autorità Sanitaria Competente in materia di sanità animale (Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Lecce), contraddistinto con n.42/2018, Prot. n.0157114 del 09/11/2018, e notificato, proprie mani, al Sig. Francesco Centonze in pari data.

-La presente Ordinanza sarà revocata quando il Servizio Veterinario dell'A.S.L. Lecce - Area Nord, Unità Operativa di Lecce avrà comunicato che, abbattuti gli animali infetti, eseguiti i necessari accertamenti e le prescritte disinfezioni, il focolaio di tubercolosi potrà essere considerato estinto. In particolare, i provvedimenti restrittivi nei confronti dell'allevamento rimarranno in vigore fino a che due prove tubercoliniche effettuate, la prima a partire da 42 giorni dall'eliminazione dei capi e la seconda ad almeno 42 giorni dalla prima non abbiano dato esito negativo.

-Il Comando di Polizia Locale di Lecce ed il Servizio Veterinario dell'A.S.L. Lecce - Area Nord, Unità Operativa di Lecce sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 13/11/2018



Il Sindaco
Ciro Galzerani